

che riguarda il diritto di autoconvocazione della Camera.

Premetto anzitutto, e lo ho già ricordato nella relazione, che la Camera può sempre, quando chiude i suoi lavori, determinare di riconvocarsi a data fissa. In altre parole, se non crede di delegare la scelta del momento della ripresa dei lavori al Governo, essa può determinare, fin dal momento della chiusura stessa, la data di riconvocazione.

Orbene, tutto il nostro sistema che è un sistema di distinzione permanente di funzioni di Governo e funzioni di Camera, si oppone a che la Camera stessa possa, per mezzo di una minoranza (badate bene di una minoranza) decidere della sua autoconvocazione.

Gli onorevoli oppositori alla nostra tesi vi hanno ricordato che il diritto di autoconvocazione esiste anche in altri paesi. Onorevoli colleghi, è sempre molto pericoloso, fare dei raffronti di legislazione comparata. Nella Svizzera e nella Francia dove vige effettivamente il diritto di autoconvocazione tutto il sistema è profondamente diverso dal nostro. Basta pensare, che la Francia non può convocarsi prima del 1º giugno, nonostante i risultati delle ultime elezioni e nonostante i mutamenti che questi risultati debbono necessariamente portare in tutto l'ambiente politico. È in questo diverso e complesso sistema che va inquadrato il diritto di autoconvocazione. Quindi esso ha ragione di esistere nella Camera francese; non ha nessuna ragione di esistere secondo le tradizioni, il sistema e lo spirito di tutta la nostra vita parlamentare. Vi è ancora un'altra considerazione, o signori, sulla quale insisto, perchè non fu posta in luce nella discussione che si ebbe, quando il diritto di autoconvocazione fu approvato dalla Camera. E qui mi consenta, onorevole Del Bello, di osservare per incidenza non essere esatto che i parlamentari più autorevoli si dichiarassero favorevoli a questo diritto di autoconvocazione, quando invece tutti i parlamentari più autorevoli e lo stesso Presidente del Consiglio del momento, pur non vincolando il parere del Governo sulla materia, erano un espresso avvertimento sulla importanza della novità che si veniva ad introdurre in tutto il nostro sistema.

Lo Statuto consente inequivocabilmente al Re di prorogare la sessione. Perciò anche se la Camera decidesse per mezzo o di cinque Commissioni o per mezzo di una maggioranza di riconvocarsi a data fissa, il Re potrebbe sempre, esercitando una sua in-

discutibile e inderogabile facoltà statutaria disporre la proroga della sessione e annullare il deliberato della Camera.

*Una voce all'estrema sinistra.* Scioglie la Camera.

TUMEDEI, *relatore della maggioranza.* No, altra è la facoltà di sciogliere la Camera, altro è, magari, la facoltà di chiudere la sessione, ed altra è la facoltà di prorogare, esclusivamente prorogare, la sessione.

Anche per ciò il diritto di autoconvocazione della Camera deve essere necessariamente cancellato dal nostro sistema.

La maggioranza della Giunta si è preoccupata di una ultima considerazione di indole pratica. La maggioranza della Giunta non si dissimula, l'abbiamo scritto nella relazione, che altri ritocchi conviene apportare al regolamento; sempre partendo dall'unico criterio del retto funzionamento degli istituti parlamentari.

Basta pensare, onorevoli colleghi, che l'attuale regolamento, che vige da oltre venti anni, fu elaborato in quarantotto ore, e che non fu nemmeno discusso, perchè, una volta iniziata la discussione, sorse uno dei deputati del tempo, l'onorevole Prinetti, ad osservare che i vantaggi di perfezionamento tecnico, che si sarebbero avuti attraverso il vaglio della discussione sarebbero stati forse più che bilanciati dalla divisione degli animi, che era stata appena allora composta, e che, attraverso questa discussione, avrebbe potuto eventualmente riaffiorare; tanto che il regolamento fu approvato senza dare nemmeno lettura degli articoli.

In presenza di un regolamento elaborato in questo modo, dopo che quasi venticinque anni sono ormai trascorsi, è evidente la necessità di ritoccare, con un'opera delicata, prudente, ponderata, molte parti del regolamento medesimo.

Ma la maggioranza della Giunta, pure avendo netto questo convincimento, ha creduto che non si potesse differire la abolizione delle Commissioni permanenti e il ripristino degli Uffici, al momento in cui questi altri vagheggiati ritocchi saranno concretati. E non lo ha creduto possibile, non solamente per la gravità di difetti delle Commissioni che non sono ulteriormente tollerabili, ma anche perchè ha pensato che se vi è un momento nel quale è opportuno che la Camera prenda una decisione al riguardo, questo appunto è il momento dell'inizio della legislatura: ciò non solo per l'intento pratico di evitare disposizioni tran-